

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Antico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2012 promossa da:

MUTUATARIO

- attore opponente -

Contro

BANCA

- convenuto opposto -

OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO

CONCLUSIONI: come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, un mutuatario conveniva in giudizio l'allora Banca, ora Banca (omissis) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, per sentire dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo ipotecario intercorso *inter partes*, deducendo, in particolare, la nullità per difetto della causa, la nullità per frode alla legge ex art. 1344.c.c., (essendo stato il contratto di mutuo stipulato a garanzia di obbligazioni precedenti non garantite), la nullità del precetto per incertezza ed indeterminatezza delle somme, l'applicazione illegittima degli interessi anatocistici.

Agiva, quindi, in via riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione delle somme indebite, da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.

Si costituiva l'Istituto di credito opposto, invocando il rigetto della opposizione.

Disattese le istanze istruttorie, all'udienza del 9 febbraio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

L'opposizione non è fondata e deve pertanto essere rigettata, in difetto di riscontro delle deduzioni poste a base della domanda attorea.

Dalla disamina della documentazione versata in atti si evince il perfezionamento del contratto di mutuo ipotecario, essendo incontestata la disponibilità della somma di denaro mutuata in favore dell'odierno opponente.

Il mutuo di cui si assume la nullità per illiceità della causa è un mutuo di tipo ipotecario, laddove l'erogazione della somma di denaro non appare destinata ad una specifica finalità.

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Stefania Antico, 5 giugno 2016, n. 1244

Deve in punto rilevarsi che l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che il c.d. mutuo fondiario, siccome quello ipotecario, non costituisca affatto un mutuo di scopo (cfr. Cass. Civ. 9511/2007; Cass. Civ. 317/ 2001) in cui, si ribadisce, la destinazione delle somme mutate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma (cfr. Cass. Civ. 943/2012).

A riguardo, la Suprema Corte ha in particolare affermato che *"il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria"* (Cass. Civ. 4792/2012; Cass. Civ. 9511/2007).

Alla luce delle osservazioni che precedono, dunque, considerato che nel caso di specie lo scopo concretamente perseguito resta estraneo allo schema tipico del mutuo, deve ritenersi perfettamente conforme alla causa concreta del contratto di mutuo ipotecario la destinazione della somma mutuata alla estinzione di pregresse posizioni debitorie, nei confronti dello stesso istituto mutuante, realizzandosi - in tal modo - la sostituzione di un credito non garantito, o parzialmente garantito, con un altro garantito interamente.

In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. in parte motiva Cass. 19282/2014; Cass. Civ. 28663/13).

Le medesime conclusioni valgono per il mutuo ipotecario, ove resta parimenti irrilevante l'uso che ne sia seguito da parte del mutuatario.

Per le stesse deduzioni è infondata la dedotta nullità del contratto per frode alla legge ex art. 1344 c.c., dovendosi al più qui ravvisare una ipotesi di negozio indiretto, non censurato sotto il profilo della invalidità.

Infine, anche sotto il profilo dell'annullabilità del contratto per assunta applicazione della capitalizzazione illegittima degli interessi anatocistici, la domanda deve essere disattesa.

Il mutuo in contenzioso prevedeva un piano di ammortamento predeterminato, in assenza di riferimento ad alcuna applicazione di capitalizzazione di interessi; pertanto le censure di illegittima capitalizzazione degli interessi passivi risultano superate dalla produzione del piano di ammortamento alla francese del mutuo del 4.12.2009 (in ragione degli artt. 2 e 3 di cui in contratto), debitamente sottoscritto dal debitore; peraltro, siccome la stipula del mutuo è comunque successiva all'entrata in vigore della delibera CICR 09.02.2000, è lecito stabilire in contratto la produzione di interessi, in caso di inadempimento del mutuatario, a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna rata e sino al momento del pagamento, così come dalla data di risoluzione.

Infine, i profili di nullità attinenti alla indeterminatezza delle somme di cui in precetto sono inammissibili, in primo luogo in quanto tardivamente elevati ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e comunque non fondati, stante la genericità della deduzione a fronte della specifica in atto di precetto.

Ogni ulteriore questione riguardante il profilo della responsabilità della Banca resta assorbita.

Per quanto argomentato, nondimeno, nessuno dei motivi di opposizione può essere condiviso, rimanendo di conseguenza infondata anche la generica domanda risarcitoria.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva espletata.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Stefania Antico, 5 giugno 2016, n. 1244

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- rigetta l'opposizione;

- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute da Banca in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, di cui € 1.200,00 per fase studio, € 700,00 per fase introduttiva, € 3.100,00 per fase istruttoria e decisoria, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.

Cosenza, 5 giugno 2016

**Il Giudice
dott.ssa Stefania Antico**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS